Penale Sent. Sez. 4 Num. 6432 Anno 2019
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA
Data Udienza: 24/01/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
[redacted] nato a [redacted] il [redacted]
[redacted] nato a [redacted] il [redacted]

avverso il decreto del 16/07/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA

udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, in persona del dott. PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova aveva pronunciato, in data 1/12/2017, sentenza di non luogo a procedere nei confronti di [redacted] e [redacted], imputati del reato di cui agli artt.40, primo e secondo comma, 61 n.3 e 589 cod. pen. perché per colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia avevano cagionato la morte della loro figlia [redacted], deceduta il 29 agosto 2016 per leucemia linfoblastica acuta, malattia per la quale avevano impedito la somministrazione di idonea terapia.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova e la Corte di Appello di Venezia ha pronunciato il decreto che dispone il giudizio qui impugnato.

2. [redacted] e [redacted] propongono ricorso per cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento adottato dalla Corte di Appello sotto il profilo strutturale. Sebbene la Corte territoriale abbia scisso la motivazione del rinvio a giudizio dal decreto che dispone il giudizio, ha comunque emesso un provvedimento in violazione dell'art.428, comma 3, cod.proc.pen., che non consente al giudice il potere di motivare il decreto di rinvio a giudizio. Nel merito, deducono che la Corte di Appello ha erroneamente rigettato l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa a proposito dell'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo ed ha inopinatamente censurato le motivazioni della sentenza di non luogo a procedere.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi impongono i rilievi che seguono.

2. L'art. 428 cod. proc. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che contro la sentenza di non luogo a procedere, resa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., può essere proposto appello dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale.

2.1. Occorre considerare che l'originaria versione dell'art. 428, stabiliva al comma 1, che «Salvo quanto previsto dall'art. 593, comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: a) il procuratore della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Repubblica e il procuratore generale», ma con legge 20 febbraio 2006 n. 46, era stato modificato il testo dell'art. 428 cod. proc. pen., con riguardo al regime di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, prevedendosi che contro tale sentenza potesse essere proposto ricorso per cassazione dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale. A seguito della novella del 2017, come sopra evidenziato, è stato nuovamente modificato il regime di impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, con la previsione della appellabilità della stessa e, con d. lgs. 6 febbraio 2018, n.11, l'appello del Procuratore generale è stato limitato ai casi di cui all'art.593 *bis*, comma 2, cod.proc.pen.

2.2. In caso di appello del pubblico ministero, la Corte di Appello può confermare la sentenza, pronunciare decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli artt.429 e 431 cod.proc.pen., o emettere sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato e l'art.428, comma 3-*bis*, cod.proc.pen. ammette il ricorso per cassazione per violazione di legge esclusivamente avverso la sentenza di non luogo a procedere.

2.3. Il ricorso per cassazione non può, invece, attingere il decreto di rinvio a giudizio poiché, in caso contrario, sospingerebbe il vaglio della Suprema Corte su un oggetto, la decisione intervenuta sul rinvio a giudizio, la cui cognizione le è preclusa in quanto insuscettibile di impugnazione in sede di legittimità *ex* art.428, comma 3-*bis*, cod.proc.pen., ponendosi altrimenti la Corte quale giudice interposto rispetto alla naturale sede del giudizio, che è quella propria del giudice del dibattimento di primo grado.

3. Ferma restando l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone il giudizio, i ricorrenti ascrivono l'atto impugnato alla categoria dell'abnormità, creata dalla giurisprudenza per introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nel senso che, per mezzo di tale figura, si è inteso apprestare il rimedio del ricorso per cassazione contro i provvedimenti che, pur essendo inoppugnabili, risultino tuttavia affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non potere essere inquadrati in alcuno schema legale.

3.1. In base ai criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento abnorme, va escluso ogni profilo di abnormità quando si sia in presenza di un provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, salvo il caso limite che ad esso consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del pubblico ministero di proseguirlo senza concretizzare

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento (Sez. U, n.25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 24359001).

3.2. Il provvedimento abnorme è, infatti, quel provvedimento non inquadrabile nel sistema, nel senso che non costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento (Sez.5, n.15051 del 22/12/2012, De Cicco, Rv. 25247501; Sez.5, n.31975 del 10/07/2008, Ragazzoni, Rv.24116201) o comunque ne viola le norme (Sez.3, n.24163 del 3/05/2011, Wang, Rv.25060301; Sez.U. n.21423 del 25/03/2010, Zedda, Rv.24691001), pertanto incidendo con una pregiudizievole alterazione sulla ordinaria sequenza procedimentale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 Toni, Rv. 24359001; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012 , A., Rv. 25317701).

3.3. L'abnormità dell'atto processuale può, in altre parole, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep.2000, Magnani, Rv.21509401).

4. Nel caso in esame, la Corte di Appello ha espresso la necessità che un provvedimento che «mette nel nulla» una motivata decisione di un giudice sia anch'esso dotato di motivazione, in conformità a fondamentali princìpi dell'ordinamento processualpenalistico; ha, quindi, ritenuto di bilanciare questa esigenza di motivazione con la contrapposta esigenza di non pregiudicare le valutazioni del giudice di merito e di rispettare l'unitarietà di forme del provvedimento che dispone il rinvio a giudizio dotando di apparato argomentativo un provvedimento emesso in camera di consiglio e portato a conoscenza delle parti ma non inserito nel fascicolo per il dibattimento, e contestualmente emettendo un decreto, non motivato, di rinvio a giudizio.

Il Collegio ritiene che non vi sia ragione di discostarsi dalla giurisprudenza formatasi anteriormente all'entrata in vigore della legge n.46/2006, quando la Corte di Cassazione aveva ripetutamente escluso che potesse considerarsi abnorme il decreto di rinvio a giudizio incorporato in una pronuncia avente anche natura di sentenza (Sez. 6, n. 10357 del 29/11/2007, dep. 2008, Barile, Rv. 23891301) ovvero il decreto di rinvio a giudizio pronunciato dal giudice di appello, in caso di non conferma della sentenza di non luogo a procedere, potendosi in tal caso disporre, a norma degli artt. 431 e 491 cod. proc. pen., lo stralcio delle parti motivazionali del provvedimento esuberanti e non strettamente funzionali alla *vocatio in ius* (Sez. 6, n. 45275 del 16/11/2001, Acampora, Rv. 22130701).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. Conseguentemente, deve escludersi che il decreto di rinvio a giudizio emesso contestualmente al provvedimento enunciativo delle ragioni che hanno condotto il giudice di appello a discostarsi dalle conclusioni alle quali era pervenuto il giudice per le indagini preliminari sia da considerare alla stregua di una pronuncia che, per la sua singolarità o stranezza, si pone al di fuori non solo delle norme legislative, ma dell'intero ordinamento processuale. Il decreto impugnato non può essere qualificato come abnorme, rientrando esso nello schema legale di uno degli atti tipizzati, previsti dall'art.428, comma 3, cod.proc.pen., che il giudice di appello emette all'esito dell'udienza in camera di consiglio. La circostanza che esso sia stato deliberato con l'esplicitazione della motivazione certamente non incide, d'altro canto, sull'idoneità funzionale dell'atto a determinare la progressione del processo dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio.

6. L'inammissibilità originaria dei ricorsi, in quanto proposti avverso atto inoppugnabile, preclude l'esame del motivo inerente alla tardività dell'appello del pubblico ministero. Alla dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art.591, comma 1, lett.b) cod.proc.pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24 gennaio 2019

Il Consigliere estensore
Eugenia Serrao

Il Presidente
Giacomo Fumu

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 FEB. 2019
oggi, _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Caliendo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale